

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1021

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GUGLIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1993

Modificazione dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, concernente la possibilità per gli enti pubblici di
promozione turistica di destinare parte delle spese di
pubblicità a pubblicità su stampa straniera

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1987, al comma 1 stabilisce che gli enti pubblici non territoriali, ai quali appartengono anche gli enti che effettuano promozione turistica, sono tenuti a destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al 50 per cento delle spese di pubblicità iscritte nell'apposito capitolo di bilancio.

L'ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria ha stabilito che i quotidiani e periodici indicati dalla norma suddetta devono individuarsi in quelli «nazionali». È fuori di dubbio, che il legislatore nel formulare l'articolo 5 non aveva certamente pensato alle specifiche funzioni delle aziende di promozione turistica o di altri enti simili.

È noto a tutti, che il turismo, soprattutto quello straniero rappresenta per il nostro Paese una fonte economica di primaria importanza.

È noto, altresì, che negli ultimi anni vi è stato un calo nelle presenze turistiche straniere (20-30 per cento), che ha inciso negativamente sulla nostra bilancia dei pagamenti.

Non è questa la sede per analizzare la cause, ma è da tutti riconosciuto, che il turismo è un'industria che si trova a dovere competere su di un mercato internazionale e come tale necessita, per la vendita del «prodotto Italia», anche e soprattutto di un'azione promozionale e propagandistica.

Obbligare a spendere il poco denaro disponibile per la pubblicità su quotidiani locali, significa spendere il denaro pubblico in modo non manageriale e fare il giuoco di più agguerriti ed efficienti centri turistici internazionali.

Per questo si propone, che che il 50 per cento della spesa possa venire destinato alla pubblicità su stampa straniera.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è inserito il seguente:

«1-bis. Agli enti pubblici che effettuano promozione turistica, è consentito destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici stranieri una quota non superiore al 50 per cento delle spese di cui al comma 1».